

	COMUNE DI MISILMERI	
	(Città metropolitana di Palermo)	
	Piazza Comitato 1860, n. 26, 90036 Misilmeri	
091/8711300		www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA SINDACALE n. 60 del 27 luglio 2022

Oggetto: Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze igienico - sanitarie a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Revoca Ordinanza Sindacale n. 55 del 30 giugno 2022. Garanzia della continuità del servizio mediante la nuova forma di gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. - gara c.d. Ponte -.

IL SINDACO

Premesso:

- Che, come è noto, in virtù di Ordinanze ex art.191 D.lgs. n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01/10/2013 ad oggi, il servizio di igiene ambientale nel Comune di Misilmeri è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n° 9/2010 e s.m.i.
- Che durante tale forma di gestione commissariale, nelle more dell'avvio a regime della ciclo di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nel territorio del Comune di Misilmeri è stata garantita mediante l'attività sinergica posta in essere tra il Comune di Misilmeri, che mette a disposizione le risorse strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati (nolo a freddo degli automezzi pesanti e leggeri necessari alla raccolta e trasporto dei R.S.U., logistica, attrezzature, materiali di consumo, etc.), il Commissario liquidatore del Co.In.R.E.S. che mette a disposizione il personale operativo dipendente Co.In.R.E.S. ATO PA4 assegnato per centro di costo al Comune, il Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest che, nell'ultimo periodo, ha messo a disposizione il personale integrativo contrattualizzato dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest necessario al raggiungimento degli attuali obiettivi percentuali di raccolta differenziata che nell'anno 2019 si sono attestati al 79,15 %.
- Che tale speciale forma di gestione (Ordinanza P.R.S. n.7/rif del 03/12/2018) è scaduta il 31/03/2019 senza che, allo stato attuale, siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del comune di Misilmeri.
- Che la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente.
- Che in data 27 marzo 2019 con nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando, secondo motivazioni non condivisibili, che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per assicurare "la speciale forma di gestione", ha dato indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- Che nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art.15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro

e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che “i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall’ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010”.

PRESO ATTO

- Che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha emesso il provvedimento di che trattasi e ha pubblicamente dichiarato l’intendimento di non emetterlo.
- Che al fine di consentire alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a. di porre in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., garantendo al contempo la salvaguardia dell’igiene pubblica e la continuità del servizio di porta a porta, il Comune di Misilmeri (PA), Con Determinazione a contrarre n. 205 del 8 marzo 2022, ha indetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante c.d. Gara Ponte della durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e residuali, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi, nel territorio del Comune di Misilmeri (PA) - C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004.
- Che Con Bando di gara trasmesso alla GUUE il 17/03/2022 si è dato avvio alla procedura aperta della – c.d. gara ponte – fissando la scadenza per la ricezione delle offerte, per il giorno 28/04/2022 alle ore 10:00.
- Che con Determinazione n. 566 del 11/07/2022 è stato determinato di prendere atto della proposta di aggiudicazione del servizio di cui alla c.d. Gara Ponte - C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004 precedentemente argomentata.
- Che con verbale di consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alla gara c.d. Ponte - C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004 è stata concordata la formale esecuzione del servizio decorrente dal 25.07.2027.
- Che l’Ordinanza Sindacale n. 55 del 30 giugno 2022 ordinava, tra le altre cose, il recepimento dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022 – decorrenza 1 luglio 2022 sino al 31 agosto 2022 – riferita al servizio di raccolta differenziata porta a porta sull’intero territorio comunale secondo il modello gestionale in essere prima dell’avvio del servizio di cui alla gara c.d. Ponte sopra citata.
- Dell’attuale forma di gestione che, per quanto sopra specificato, risulta mutata rispetto a quella prevista dall’Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022 e dell’Ordinanza Sindacale n. 55 del 30 giugno 2022.
- Che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., ha avviato le procedure di apertura delle buste amministrative relative ai partecipanti alla gara ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- La c.d. gara ponte indetta dal Comune di Misilmeri si prefigge la finalità di consentire alla predetta Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari per espletare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 nonché avviare e completare tutte le attività istituzionali e di avviamento della stessa previste dalla L.R. n. 9/2010 compreso il trasferimento delle unità di personale ai nuovi gestori individuati dagli ARO e alla S.R.R.

CONSIDERATO

- Che il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico essenziale che non può essere sospeso e/o interrotto e che la gestione dello stesso costituisce dunque un servizio pubblico la cui peculiare caratteristica è quella di continuità del medesimo, fondamentale per tutelare l’igiene e la salute pubblica, nonché il decoro e l’immagine della città.
- Che la mancata emissione di un’Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 sia da parte del Presidente della Regione Siciliana che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale

forma di gestione avrebbe comportato, alla mezzanotte del 31.03.2019, il verificarsi dell'interruzione dei servizi erogati nel territorio del comune di Misilmeri, in quanto non sarebbe stato neanche possibile dare seguito alle Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad oggi in vigore e citate in premessa, con la conseguente insorgenza di emergenze igienico – sanitarie, con nocumento per la salute pubblica e l'ambiente.

- Che pertanto è necessario sopperire al venir meno del principio di leale collaborazione fra gli Enti da parte del Presidente della Regione Siciliana con provvedimento atto ad assicurare la continuità gestionale del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale.

ATTESO CHE

- A seguito di quanto esposto e considerato nella superiore narrativa, la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Misilmeri arrecherebbe grave pericolo per la tutela dell'igiene e della salute pubblica dei cittadini di Misilmeri, comportando gravissime e prevedibili refluenze in ambito di protezione civile, considerata inoltre l'attuale stagione estiva.

RITENUTO CHE

- In assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile ha il dovere di:
 - Scongiorare l'ingenerarsi di gravi minacce all'igiene e alla salute pubblica dei cittadini nell'ambito del territorio comunale di competenza;
 - evitare le disastrose conseguenze per l'immagine e per il tessuto socio economico della città;
 - prevenire eventuali conseguenze in ordine alla protezione civile che potrebbero essere causate dall'inevitabile situazione emergenziale che si creerebbe a causa della mancata prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

VISTA

- la legge 07.08.1990, n. 241.

VISTI:

- l'articolo 15, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'articolo 50 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 54 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, in virtù delle norme superiormente epigrafate,

ORDINA

Di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 30 giugno 2022.

Al Legale rappresentante di Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, in deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010, a far data dall'**25 luglio 2022 e per la durata di mesi 6 (sei) – Scadenza 25 gennaio 2023** - e comunque fino a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali provvedimenti utili a garantire il regolare svolgimento del servizio, e nelle more che la SRR provveda agli adempimenti di competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, di garantire la continuità del servizio in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, e in nome e per conto del Comune di Misilmeri, secondo le modalità esplicitate nell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 59 del 27/07/2022, avvalendosi del personale, operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente (Co.In.R.E.S. ATO PA4 – consorzio d'ambito in liquidazione), degli organi amministrativi, nonché di ulteriori eventuale attrezzature, impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dallo stesso consorzio e delle relative autorizzazioni.

Di recepire le seguenti Ordinanze:

- 1) Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 59 del 27/07/2022 –** *Revoca Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022 e ricorso temporaneo ad una nuova speciale forma di gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani mediante c.d. Gara Ponte su tutto il territorio comunale, e successive che venissero adottate durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, al fine di garantire la continuità del servizio.*
- 2) Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 54 del 30/06/2022.** *– Attivazione delle aree di raccolta temporanee e provvisorie di Via Pellingra s.n.c. e di C.da Segretaria/Incorvina ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Ingombranti in legno non contenente sostanze pericolose, Sfalci e Ramaglie, Pneumatici fuori uso, Abiti usati, Ferro e metalli, Plastiche rigide, Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, Carta e/o Cartone, Imballaggi in Carta e/o Cartone, Imballaggi in Vetro, Imballaggi in Plastica, Olio vegetale esausto, Terra e rocce, Mattonelle e ceramiche, Rifiuti provenienti da pulizia stradale, Farmaci scaduti, toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17., R.A.E.E ed AEE, e successive che venissero adottate durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, al fine di garantire la continuità del servizio.*

DISPONE E RENDE NOTO

- che gli effetti della presente Ordinanza potranno cessare anticipatamente all'avvenuta contrattualizzazione ed all'avvio concreto del servizio da parte del nuovo gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
- Che ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, nella persona dell'Arch. Giuseppe Lo Bocchiario che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti e degli eventuali necessari impegni di spesa in attuazione della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- La immediata trasmissione della presente ordinanza al Presidente della SRR Palermo Ovest per quanto di competenza.
- La immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri e la contestuale trasmissione e comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Palermo anche ai fini delle valutazioni di competenza, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, all'Assessore Regionale della Salute, all'ARPA Regionale, all'ASP di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, alla SRR Palermo Provincia Ovest;
- La immediata trasmissione della presente Ordinanza a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica affinché diano assistenza nella esecuzione della stessa;
- L'immediata notifica della presente Ordinanza, a mezzo PEC al Legale rappresentante del Consorzio "Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione", con sede in Misilmeri in Via Scozzari, n. 22.
- L'immediata notifica della presente Ordinanza, a mezzo PEC al Legale rappresentante del soggetto affidatario del servizio di cui alla gara c.d. Ponte.
- L'immediata notifica della presente Ordinanza, a mezzo PEC al Responsabile dell'Area 5– LL.PP. e Manutenzioni nella persona dell'Arch. Giuseppe Lo Bocchiario al fine dell'adozione degli atti di competenza.

AVVERTE

- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

Misilmeri, dalla Casa Comunale, li 27/07/2022

Il Responsabile dell'Area 5
(*Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro*)

Il Sindaco
(*Dott. Rosario Rizzolo*)